

Inviato via PEC  
[cervasca@postemailcertificata.it](mailto:cervasca@postemailcertificata.it)

Prot. n. 76433

Cuneo, 19 AGO. 2013


Spett. le Comune di CERVASCA

Riferimento prot. Comune di Cervasca n. 5775 del 25/07/2013; Prot. Arpa n. 71433 del 31/07/2013

**OGGETTO:** Variante Parziale 4 al P.R.G.C. del Comune di Cervasca. Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS secondo l'art 12 del D.Lgs. 4 del 2008.

Con la presente si trasmette il contributo, in qualità di Ente con competenze in materia ambientale, in merito alla variante in oggetto.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del  
Dipartimento Provinciale di Cuneo  
Dott. Silvio Cagliero  
**IL DIRIGENTE**  
**RESPONSABILE VICARIO**  
D.ssa Cilia TENTINDO  


MB/AG

Il Funzionario Istruttore:  
Anna Maria Gaggino  
[a.gaggino@arpa.piemonte.it](mailto:a.gaggino@arpa.piemonte.it) – 0171-329271





**STRUTTURA COMPLESSA "Dipartimento provinciale della Provincia di Cuneo"**  
**Struttura Semplice Attività Istituzionali di Produzione**

**OGGETTO:**

**Comune di Cervasca – Verifica di assoggettabilità ai sensi D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

*Riferimento prot. Comune di Cervasca n. 5775 del 25/07/2013; Prot. Arpa n. 71433 del 31/07/2013  
 Variante Parziale 4*

**FASE DI CONSULTAZIONE DELLE AUTORITÀ CON COMPETENZE IN MATERIA AMBIENTALE**

Redazione	Funzione: collaboratore tecnico Nome: Dott. ssa Anna Maria Gaggino	Firma: 
Redazione	Funzione: collaboratore tecnico Nome: Dr. Flavio Corino	Firma: 
Verifica	Funzione: Responsabile S.S. 10.02 Nome: Dott. Maurizio Battegazzore	Firma: 
Approvazione	Funzione: Responsabile S.C. 10 Nome: Dott. Silvio Cagliero	Firma:  IL DIRIGENTE RESPONSABILE VICARIO <i>D.ssa Clelia TENTINDO</i> 
Data: 19/08/13		

## Premessa

Oggetto della presente nota è la valutazione della documentazione predisposta dal Comune di Cervasca (CN) relativa alla proposta di Variante Parziale 4 al P.R.G.C., ai fini della verifica di assoggettabilità ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'analisi della documentazione è stata condotta considerando le indicazioni presenti nella DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008 e i criteri riportati nell'allegato 1 del D.Lgs. 4 del 2008. Nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. del PRGC del Comune di Cervasca, Arpa fornisce il proprio contributo in qualità di Ente con competenze in materia ambientale.

## Valutazione delle caratteristiche del piano


Il Comune di Cervasca intende con la Vp 4 variare il proprio strumento urbanistico al fine di soddisfare alcune necessità legate al settore residenziale e produttivo. Nello specifico l'oggetto della Variante riguarda:

- **Ampliamento Area produttiva artigianale ed industriale D5 – S. Defendente Sud:** cambio di destinazione d'usa da agricola ad artigianale di un'area 2187mq in adiacenza ad area industriale già esistente. L'area è collocata nella fascia rispetto di un elettrodotto.
- Adeguamenti della localizzazione di aree per servizi in zona produttiva D1 ed eliminazione dell'indicazione della viabilità prevista in area produttiva D1: al fine di consentire l'ampliamento dell'attività produttiva D1 esistente si propone di trasferire il vincolo di aree a servizio, per le superfici occorrenti, in un terreno agricolo nelle vicinanze (al di là di Via Passatore), di unificare le due aree produttive D1 e D11. L'ampliamento dell'area D1 sarà destinato a servizio per parcheggio e sull'area calerà il vincolo di mantenimento di detta funzionalità. L'azienda dovrà costruire un sottopasso a Via Passatore per accedere al Parcheggio attrezzato a due piani, di cui uno interrato. In tutta la nuova area produttiva D1 il rapporto di copertura fondiario passa dal 50% al 60% per consentire un ampliamento minimo richiesto dalle esigenze aziendali;
- **Ampliamento della superficie territoriale della Zona Produttiva D12 – S. Defendente:** realizzazione di un nuovo fabbricato produttivo in ampliamento a quelli già esistenti, ai sensi di quanto previsto dall'art 17, c.5 della LR 56/77 e s.m.i.. L'ampliamento coinvolge un area agricola E17 – Area di salvaguardia ambientale ed è collocato nella fascia di rispetto di un elettrodotto ;
- **Modifica della perimetrazione della zona di espansione residenziale Cn10 – Cervasca** per adeguarla ai confini catastali e per lo spostamento di un traliccio di elettrodotto A.T, a parità di volumetria edilizia prevista dal PRGC vigente.
- Ricomposizione planimetrica delle aree servizi SV35 e SV128 in area residenziale di nuovo impianto Cn2 – S. Defendente con cambio di destinazione d'usa ad area di servizio per parcheggio;
- Individuazione di due aree di recupero (in concentrico- PdR4a e Fraz. S. Michele- Pdr5a ) per permettere interventi di recupero tendenti alla sostituzione del tessuto originario per motivate esigenze pubbliche;
- Migliore interpretazione di alcuni articoli della NdA;

Caratteristiche degli impatti potenziali della variante e delle aree che ne possono essere interessate (ex art. 1 D.Lgs. 4/08)

Il Piano regolatore Comunale risulta approvato con DGR 16-8827 in data 26/05/2008.

Gli interventi previsti non ricadono in aree vincolate dal punto di vista ambientale-territoriale o paesaggistico. La capacità di uso del suolo ricade in classe III.



Le aree oggetto di previsione prevedono piccoli ampliamenti previsti dalla normativa vigente (art. 17 c5 della LR 56/77 smi).

Per quanto riguarda il consumo di suolo si fa comunque presente che all'art. 31 delle NdA del nuovo PTR approvato con DCR n. 122-29783 del 21/07/2011, si legge che le previsioni di incremento di consumo del suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio **non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente (non prevista o vigente)**, prevedendo anche la possibilità di utilizzare quale strumento di contenimento del consumo del suolo la compensazione ecologica.

Rispetto al servizio di gestione della raccolta dei **rifiuti** urbani, si segnala che la quota di raccolta differenziata raggiunta nel 2011 dal Comune di Cervasca è stata pari al 36.2%, tali livelli di prestazione, dovrebbero essere incrementati ed adeguati agli standard richiesti nel Dlgs 152/2006 art. 205 in materia di rifiuti e dall'art. 13 della LR 24/02.




Fig. 2-Situazione raccolta differenziata al 2011 - Estratto da <http://www.sistemapiemonte.it/webruc/raccoltaRifiutiAction.do>

In relazione al **Piano di Zonizzazione Acustica**, non viene proposta una verifica della compatibilità acustica delle previsioni, anche solo a livello documentale.

Si ricorda che l'art. 5, comma 4 della LR 52/2000 prevede, in caso di qualsiasi variazione dello strumento urbanistico comunale, la verifica (anche documentale) della compatibilità acustica degli interventi e l'eventuale revisione o modifica del piano di classificazione acustica comunale in caso di accostamenti critici o sostanziali variazioni. Tali modifiche o revisioni devono essere svolte secondo quanto previsto dalla normativa vigente (L 447/1995 e LR 52/2000) e secondo i criteri previsti dalla DGR 86-3802 del 06/08/2001 "Linee guida per la classificazione acustica del territorio", ovvero effettuate da personale tecnico competente in acustica ambientale.

Inoltre ai sensi della DGR 9-11616 del 02/02/2004 le due ditte oggetto di ampliamento nelle aree D1 e D12 dovranno presentare la Valutazione di Impatto acustico, al fine di monitorare le immissioni e le emissioni e attuare tutti gli accorgimenti mitigativi possibili. In particolare dovranno, in rapporto alla tipologia di attività che si insedierà, fornire i dati relativi alle sorgenti di nuova installazione, omogeneizzare tali dati con la situazione preesistente e valutare i livelli differenziali presso i ricettori.

Per quanto riguarda la presenza di **Campi elettromagnetici** si sono riscontrate le seguenti problematiche:

- **AMPLIAMENTO AREA PRODUTTIVA ARTIGIANALE "D5" e "D1":** Dalla documentazione in nostro possesso si evince la presenza di un elettrodotto A.T. insistente nelle aree oggetto di ampliamento. Trattasi dell'elettrodotto A.T. denominato T752 "Busca-S.Rocco" esercito a tensione di 132 kV.

Nelle cartografie di progetto indicate, in particolare a pag. 66, è possibile notare che sono previste costruzioni nelle immediate adiacenze del suddetto elettrodotto, alcune delle quali all'interno della "distanza di prima approssimazione" (DPA) così come definita dal DM 29/05/2008.

A pag. 72, voce "Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti", viene tuttavia asserito che "...le aree in oggetto non sono coinvolte dalla presenza di campi elettromagnetici dovuti a elettrodotti..." : ciò è in evidente contrasto con quanto poco sopra osservato.

Ferma restando la valutazione dei campi elettromagnetici per i lavoratori esposti, obbligo sancito dal D.Lgs. 81/2008 e di competenza del relativo datore di lavoro, questo Ufficio ritiene comunque doveroso provvedere ad una valutazione del campo generato dal suddetto elettrodotto.

E' pertanto necessario che il Comune richieda al gestore dell'elettrodotto il calcolo della fascia di rispetto<sup>1</sup> in corrispondenza dei punti in cui le nuove costruzioni ricadono all'interno della DPA. Il proponente dovrebbe poi comunicare quali costruzioni (o parti di esse) saranno eventualmente adibite a permanenza prolungata oltre le 4h giornaliere. Su tale base il Comune deve infine verificare che nessuna di queste ricada all'interno di detta fascia.

Si ricorda infatti che "*all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a 4 ore*" (art.4, comma 1, lettera h, DPCM 8/07/2003).

In ogni caso devono essere rispettate, per tutte le parti dei nuovi fabbricati, le distanze di rispetto di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 16/01/1991. Per la tipologia di elettrodotto in esame ciò si traduce nell'obbligo che nessuna parte dei fabbricati sia più vicina di 4.32 m da ogni cavo elettrico.

- MODIFICA ZONA ESPANSIONE RESIDENZIALE "CN10": Riguardo l'area in esame, dalla documentazione pervenuta si deduce la presenza di una linea aerea in media tensione (probabilmente 15 kV) erroneamente riportata a pag. 74 come alta tensione (A.T.). Nel seguente paragrafo "Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti" a pag. 77 viene tuttavia dichiarato che "...l'area in oggetto non risulta coinvolta dalla presenza di campi elettromagnetici dovuti a elettrodotti...", in evidente contrasto con quanto sopra. Anche in questo caso si fa osservare che a tale elettrodotto, pur esercito a media tensione, risulta applicabile quanto alla L. 36/2001 e al DPCM 08/07/2003 riguardo la fascia di rispetto. Occorre infatti ricordare che nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree con permanenza prolungata della popolazione in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio vige il vincolo della fascia di rispetto e che "*...all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a 4 ore*".

E' pertanto necessario che il Comune richieda al gestore della linea l'ampiezza perlomeno della DPA<sup>2</sup> e che si attenga a tale vincolo urbanistico nella progettazione di ogni futura abitazione/luogo a permanenza prolungata della popolazione.

Questo Dipartimento Arpa, ai sensi della L.R. 13/4/95 n°60 e dei succitati decreti, è disponibile per ogni supporto tecnico che si rendesse necessario al Comune riguardo la verifica delle DPA e delle fasce di rispetto comunicate dai Gestori.

### Considerazioni conclusive

Relativamente alle implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di dissesto e pericolosità e con l'equilibrio idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni dei settori regionali competenti.

<sup>1</sup> Si fa presente che, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'Art. 6 del DPCM 08.07.2003 e data la pubblicazione del D.M. 29.05.2008 ("Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti"), è obbligo dei gestori delle linee comunicare l'ampiezza delle fasce di rispetto degli elettrodotti.

<sup>2</sup> In alternativa un utile strumento di valutazione è costituito dal Documento "Linee Guida per l'applicazione del § 5.1.3. dell'allegato al DM 29/05/08" redatto da ENEL Distribuzione S.p.A., di dominio pubblico e disponibili sul relativo sito web.

In seguito all'analisi della documentazione pervenutaci, nonostante la stessa non sia stata sviluppata secondo i criteri previsti dall'allegato 1 del D.Lgs. 4 del 2008, si ritiene che l'intervento non debba essere assoggettato a valutazione ambientale strategica come da artt. da 13 a 18 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

In ogni caso dovranno essere recepite nelle successive elaborazioni del piano all'interno delle NTA e nelle fasi progettuali di dettaglio le prescrizioni di seguito riportate:

- Vengano verificate prioritariamente con il soggetto gestore delle linee di AT, MT e BT le condizioni di sicurezza e di rispetto delle normative vigenti sui campi elettromagnetici, secondo quanto espresso nel precedente paragrafo;
- valutazione della compatibilità acustica degli interventi proposti. Dovrà essere svolta la verifica di compatibilità della variante con il *Piano di zonizzazione acustica*, atta a dimostrare la congruità delle scelte urbanistiche effettuate, ovvero ad apportare le eventuali modifiche al piano di zonizzazione evitando "accostamenti critici".
- Come previsto dall'art. 21 del nuovo PTR approvato con DCR n. 122-29783 del 21/07/2011, i nuovi insediamenti produttivi devono configurarsi come Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA), di cui D. Lgs 112/1998 ed all'art. 3 della LR 34/2004. A tal proposito si consiglia di seguire le indicazioni riportate nel documento della Regione Piemonte relativo alle "Linee Guida per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA)" pubblicato sul 1° Supplemento al B.U.R. n. 31 del 06 agosto 2009. Tale documento si basa sul principio di "sviluppo industriale sostenibile", maturato all'interno di più generali politiche per lo sviluppo sostenibile, il quale ha come obiettivo fondamentale il raggiungimento di elevati standard di qualità degli insediamenti produttivi sotto il profilo territoriale, ambientale, economico e sociale, attraverso l'impiego di strumenti e metodi innovativi atti a favorire la riduzione degli impatti ambientali e l'applicazione di tecnologie pulite.
- Negli interventi edilizi di nuova costruzione o adattamento di quelli già esistenti si dovranno prevedere accorgimenti e misure finalizzati alla minimizzazione dei consumi di energia ed all'uso di fonti energetiche rinnovabili. Si ricorda che, in questa materia, la GR, nella seduta del 4.8.2009, ha approvato provvedimenti attuativi della legge 28 maggio 2007 n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) relativi, fra l'altro:
  - alla certificazione energetica degli edifici, secondo le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", approvate con Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 26.6.2009;
  - all'installazione di Impianti solari termici, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e serre solari, sia in edifici di nuova costruzione, sia in edifici esistenti in caso di loro ristrutturazione o inserimento dell'impianto termico;
  - tutti gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento degli edifici che verranno realizzati nelle zone in Variante dovranno garantire almeno i livelli di prestazione minimi stabiliti dal D.Lgs. 192/05, come modificato dal D.Lgs. 311/06, dalla Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007 e dalla DCR 98-1247 dell'11/01/2007.

Tutti gli edifici di nuova realizzazione dovranno pertanto attenersi, nella loro progettazione e costruzione, alle suddette prescrizioni.

- In merito ai rifiuti urbani ed assimilabili dovrà essere verificata la coerenza con i criteri definiti dalla DGR n. 32-13426 del 1.03.2010 concernente i "Criteri tecnici regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani", la quale prescrive che le Amministrazioni Comunali, negli strumenti di pianificazione urbanistica di competenza, prevedano tra l'altro la localizzazione delle infrastrutture e dei punti di conferimento necessari alla raccolta differenziata delle varie frazioni da cui sono composti i rifiuti urbani.

- Per le finalità di risparmio idrico si suggerisce, in aggiunta al riutilizzo delle acque meteoriche, siano utilizzate per tutti gli usi compatibili, acque prelevate al di fuori del pubblico servizio di acquedotto.
- Prevedere di individuare ed inserire tutte le soluzioni, anche edilizie, finalizzate e limitare al minimo gli impatti che possono determinare processi di degrado del suolo: erosione, contaminazione, perdita di fertilità, impermeabilizzazione, compattazione, diminuzione della biodiversità e diminuzione della materia organica.
- Limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante l'utilizzo di lampade per l'illuminazione pubblica ad alta efficienza, la regolamentazione degli orari di accensione dell'illuminazione decorativa, l'applicazione di regolatori di flusso luminoso.
- Si chiede che venga ridotta l'impermeabilizzazione delle superfici scolanti adottando pavimentazioni permeabili, particolarmente indicate in cortili, marciapiedi, parcheggi, prevedendo l'uso di manto bituminoso solo nei luoghi di maggior frequenza di passaggio.
- Dovrà essere garantita una buona integrazione degli interventi con gli elementi del contesto paesaggistico in cui si collocano e mitigare gli impatti visivi sul paesaggio realizzando fasce di mitigazione paesaggistica (fasce tampone). Si richiede inoltre di recepire le linee guida adottate con D.G.R. n. 30-13616 del 22 Marzo 2010 "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e gli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale", quali strumenti di indirizzo per la pianificazione e la progettazione degli interventi di trasformazione del territorio.
- Le previsioni non devono interferire con la vegetazione arborea esistente (filari, alberi isolati, aree boscate e di pertinenza dei corpi idrici anche artificiali,) al fine di non mutarne le caratteristiche fisionomiche e ecosistemiche.
- I rifiuti prodotti dall'attività di costruzione e demolizione dovranno essere gestiti come previsto dalla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Per quanto riguarda le terre e le rocce da scavo si ricorda che si dovrà fare riferimento al DM 161/2012 in vigore dal 06/10/2012.

Con ciò, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i e come specificato dalla D.G.R. 9 giugno 2008, n.12-8931, si chiede che ci vengano comunicate le conclusioni del procedimento di verifica preventiva, le motivazioni dell'eventuale mancato esperimento della fase di valutazione e le prescrizioni ritenute necessarie.